

**Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269** Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici. *(GU n.229 del 2-10-2003 - Suppl. Ordinario n. 157)* **convertito con modificazioni dalla L.24 novembre 2003, n. 326**

**Art. 48 comma 18.** "Entro la medesima data di cui al comma 17, le Aziende farmaceutiche versano, su apposito fondo istituito presso l'Agenzia, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate decurtate delle spese per il personale addetto".

Art.48 comma 19. "Le risorse confluite nel fondo di cui al comma 18 sono destinate dall'Agenzia:

b) per il rimanente 50 per cento:

- all'istituzione, nell'ambito delle proprie strutture, di un centro di informazione indipendente sul farmaco;
- **alla realizzazione, di concerto con le regioni, di un programma di farmacovigilanza attiva tramite strutture individuate dalle regioni, con finalità di consulenza e formazione continua dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, in collaborazione con le organizzazioni di categorie e le società scientifiche pertinenti e le università;**
- alla realizzazione di ricerche sull'uso dei farmaci ed in particolare di sperimentazioni cliniche comparative tra farmaci, tese a dimostrare il valore terapeutico aggiunto, nonché sui farmaci orfani e salvavita, anche attraverso bandi rivolti agli IRCCS, alle università ed alle regioni;
- ad altre attività di informazione sui farmaci, di farmacovigilanza, di ricerca, di formazione e di aggiornamento del personale".